

Concessioni comunali impianti di risalita a fune

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ in Municipio,

tra

- il Sig. _____, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area _____ del Comune di Castione della Presolana, che dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, codice fiscale 00326070166, giusto decreto del Sindaco n. _____ avente per oggetto: “ _____ ” e deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva a norma di legge;

e

- il Sig. _____, il quale interviene nella sua qualità di _____ della Castione della Presolana – Monti del Sole Srl con sede in Castione della Presolana (Bg), Via G. Donizetti, 15, codice fiscale e P. Iva n. 01687020162;

premessato che:

- a) il Consiglio Comunale del Comune di Castione della Presolana con deliberazione n. _____ del _____, esecutiva a norma di legge, ha approvato la presente concessione,
 - b) la Società Castione della Presolana – Monti del Sole Srl è proprietaria della struttura di risalita “Seggiovia biposto Presolana – Monte Scanapà”,
 - c) il Comune di Castione della Presolana, in collaborazione con le Società Castione della Presolana – Monti del Sole Srl e altre Società del comparto, intende proseguire nella valorizzazione turistica e sportiva della località Passo della Presolana,
 - d) nel predetto spirito di collaborazione hanno concordato di porre a base dei loro futuri rapporti il presente atto,
 - e) tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio degli impianti a fune oggetto della presente concessione sono esclusivamente a carico del concessionario,
 - f) le caratteristiche degli impianti sono riassunte nella scheda allegata al presente atto,
 - g) alla luce degli elementi di fatto e di diritto acquisiti, e provvedimenti disposti in conformità alla normativa ed alla disciplina vigente in materia di esercizio di impianti di risalita, può ora procedersi al rilascio dell'atto di concessione a favore della Castione della Presolana – Monti del Sole Srl per esercizio dell'impianto, di proprietà della Società e tuttora esistente, di una seggiovia a fune denominata,
- **seggiovia biposto “Presolana – Monte Scanapà”** **1265 - 1625**
- h) l'apertura degli impianti è subordinata comunque all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni,
 - i) la concessione di esercizio ha durata di anni venticinque (25) dalla data di sottoscrizione;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il Comune di Castione della Presolana, ai fini e per gli effetti della Legge della Regione Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 concede alla Soc. Castione della Presolana – Monti del Sole Srl, per tutta la durata del presente atto quanto indicato nel “Disciplinare concessioni comunali impianti di risalita a fune” che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Il Comune di Castione della Presolana, come sopra rappresentato. accorda alla Soc. Castione della Presolana – Monti del Sole Srl, con sede in Castione della Presolana Via G. Donizetti, 15, che accetta, a mezzo del qui intervenuto suo rappresentante, la concessione di esercizio dell'impianto, di proprietà della Società e tuttora esistente, di una seggiovia a fune denominata:

- 4) L'apertura al pubblico esercizio degli impianti è subordinata in ogni caso alle autorizzazioni imposte dalle norme vigenti nel tempo.
- 5) La concessione per l'esercizio degli impianti in discorso è accordata, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato disciplinare di concessioni comunali per impianti di risalita a fune, per la durata di anni venticinque (25) con decorrenza dalla data di sottoscrizione. In ogni caso l'efficacia della concessione è condizionata dall'esito positivo di tutte le verifiche e collaudi tecnici previsti dalle disposizioni vigenti.
- 6) Al concessionario sono accordati altresì i diritti reali prescritti per occupare ed utilizzare i terreni comunali per il passaggio dell'impianto e delle piste di discesa per la realizzazione ed il mantenimento in loco delle stazioni ed opere connesse (con esclusione delle superfici destinate ad uso commerciale), nonché per l'installazione di eventuali impianti di innevamento artificiale, fatte salve le eventualmente occorrenti autorizzazioni edilizie e ambientali, in conformità all'art. 9 del disciplinare di concessioni comunali per impianti di risalita a fune.
- 7) La concessione è subordinata altresì ed in ogni caso al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni tecniche ed amministrative fissate dagli altri organi ed Enti competenti in materia di esercizio di impianti di risalita a fune.
- 8) Il concessionario si obbliga a tenere sollevati ed indenni l'Amministrazione concedente ed i proprietari dei fondi sui quali passano l'impianto e le piste di discesa, da tutti i danni diretti ed indiretti che possono verificarsi in dipendenza della costruzione ed esercizio degli impianti medesimi di fronte anche alle opposizioni e pretese di indennizzo da parte dei concessionari od esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, rilevando il Comune e gli Enti stessi da qualunque lite che si possa loro intentare a causa della costruzione e dell'esercizio medesimo.
- 9) Il concessionario si obbliga pure a prendere gli accordi con i concessionari di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero essere rimossi o modificati per realizzare o gestire l'impianto sciistico.
- 10) Per tutti gli impianti di risalita contemplati nella presente concessione, la Soc. Castione della Presolana – Monti del Sole Srl sotto la propria responsabilità dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento intese a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone, e la tutela dell'ambiente. All'Amministrazione Comunale è riconosciuta la facoltà non solo di sorvegliare e controllare quanto concesso ma anche di ottenere ogni chiarimento e conferma in merito alla gestione degli impianti di risalita e delle altre attrezzature turistiche sportive per avere conferma che tale gestione si svolga nella piena normalità e sotto l'osservanza di tutte le norme, le prescrizioni, le misure di diligenza e di prudenza e con le modalità previste dalle leggi statali e regionali vigenti. Questa facoltà di verifica e di controllo riconosciuta al Comune non potrà mai importare responsabilità alcuna a carico dello stesso.
- 11) È riconosciuta alla Soc. Castione della Presolana – Monti del Sole Srl la facoltà di trasferire la presente concessione ad altro soggetto previo benestare del Comune. L'Amministrazione Comunale esprimerà il suo gradimento con atto amministrativo. Verificandosi le ipotesi sopra contemplate di cessione della concessione o della gestione degli impianti di risalita, la Soc. Castione della Presolana – Monti del Sole Srl rimarrà sempre co-obbligata nei confronti del Comune, direttamente e solidalmente con la Società cessionaria della concessione, per garantire l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni che la stessa ha assunto con il presente atto, per tutta la sua durata.

- 12) Tutte le pattuizioni portate dalla presente concessione sono interdipendenti fra loro e sono considerate dalle parti come essenziali, anche se singolarmente prese, e ciò a tutti gli effetti di legge e specialmente per l'eventuale risoluzione della presente convenzione nel caso di inadempienza.
- 13) Le parti concordano che per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione e nel disciplinare allegato, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e alle disposizioni e prescrizioni date o darsi dagli organi ed Enti tecnici ed amministrativi ivi preposti
- 14) Tutte le spese contrattuali, fiscali ed ogni altro diritto, conseguenti e dipendenti dal presente atto, sono a carico totale ed esclusivo della Società Castione della Presolana – Monti del Sole Srl.
- 15) Al presente atto si unisce e forma parte integrante dello stesso:
- il disciplinare concessioni comunali impianti di risalita a fune composto da n. 20 articoli;
 - estratto mappa catastale (complessivo);
 - n. 1 scheda tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Castione della Presolana

Per la Soc. Castione della Presolana – Monti del Sole Srl

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si dichiara di approvare specificamente gli artt. 3 – 4 – 5 – 6 – 14 del presente atto.

Per il Comune di Castione della Presolana

Per la Soc. Castione della Presolana – Monti del Sole Srl

Disciplinare Concessioni comunali impianti di risalita a fune

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune di Castione della Presolana e la Soc. Castione della Presolana – Monti del Sole Srl derivanti dalla concessione di esercizio dell'impianto, di proprietà della Società e tuttora esistente, di una seggiovia a fune denominata:

- **seggiovia biposto "Presolana – Monte Scanapà" 1265 - 1625**
e identificato nell'allegata mappa catastale.

Il concessionario, oltre che al rispetto dell'atto di concessione e del presente disciplinare è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti e quelle che saranno emanate durante il periodo di concessione in materia di sciovie in servizio pubblico.

Art. 2

Durata, scadenza e proroga della concessione

La concessione di esercizio ha la durata di anni venticinque (25).

L'efficacia della concessione è condizionata dall'esito positivo di tutte le verifiche e collaudi tecnici previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

Visita di ricognizione e collaudo

Dopo l'ultimazione dei lavori di eventuale ammodernamento, potenziamento o adeguamento degli impianti, su richiesta del concessionario, si dovrà procedere alla visita di ricognizione degli impianti stessi, onde permettere al Comune di Castione della Presolana di accertare l'intervenuta autorizzazione degli Enti competenti presupposto all'esercizio pubblico degli impianti stessi.

Art. 4

Documenti di viaggio

Il concessionario s'impegna al raggiungimento dell'obiettivo, essenziale per la sussistenza della concessione stessa, di consentire l'utilizzazione con unici documenti di viaggio, di tutti, indistintamente, gli impianti da esso gestito, mediante tessere (Ski pass), a tariffe comuni.

Art. 5

Canone di concessione

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Castione della Presolana, a titolo di canone annuo di quanto concesso anche con l'art. 9, l'importo individuato nel bando di gara.

Art. 6

Tariffe

Le tariffe relative ai documenti di viaggio debbono essere dal concessionario annualmente comunicate al Comune di Castione della Presolana.

Le tariffe dovranno essere pubblicate e pubblicizzate il più possibile e con congruo anticipo rispetto al periodo di loro vigenza.

Esemplari delle tariffe in corso dovranno, in particolare, essere depositati ed affissi presso le stazioni degli impianti e presso i punti di vendita dei documenti di viaggio.

Art. 7

Agevolazioni tariffarie

Il concessionario è tenuto a fornire:

- con sconto minimo del 50%, l'abbonamento stagionale invernale agli iscritti ai gruppi sportivi e ricreativi (ASD) che hanno sede e operano sul territorio del Comune,
- con sconto minimo del 50%, l'abbonamento stagionale invernale a tutti i residenti del Comune di Castione della Presolana previa esibizione di documento idoneo attestante la

residenza,

- l'abbonamento stagionale invernale, sino all'età di 14 anni compiuti, ai residenti del Comune di Castione della Presolana al prezzo non superiore all'imposta I.V.A. sul prezzo dell'abbonamento stagionale invernale normale.

In particolare sarà concessa la libera circolazione alle Guide alpine, regolarmente munite di licenza, e ai componenti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino che collaborano con la società.

Art. 8

Decadenza della concessione

Il concessionario decade di pieno diritto dalla concessione dei casi previsti dalla legge o dal presente disciplinare nonché in caso di sospensione ingiustificata dell'attività, in caso di fallimento e in caso di sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di legge per il mantenimento della concessione.

La decadenza potrà essere pronunciata qualora, trascorsi i 15 giorni dal ricevimento della diffida con l'espressa comminatoria di decadenza, il concessionario non avrà ancora ottemperato agli obblighi cui la diffida fa riferimento, fatta salva l'indicazione di una giusta causa impeditiva.

La diffida e la decadenza saranno comunicate al concessionario presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 18 del presente disciplinare.

Il concessionario, nei cui riguardi sia stata pronunciata la decadenza, dovrà sospendere subito l'esercizio dell'impianto e, qualora non vi siano terzi interessati all'acquisto dell'impianto stesso, dovrà rimuovere ed asportare dai terreni di cui non abbia la proprietà o la disponibilità, nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione Comunale, attrezzature, opere e quant'altro attinente all'impianto che non possano avere altra utile destinazione o che in ogni caso possano costituire pericolo diretto o indiretto.

L'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti comunicherà al concessionario quali sono le opere da demolire e fisserà il termine per la demolizione.

In caso di inottemperanza, si procederà alla demolizione in danno del concessionario. Le spese relative, dedotto l'importo eventualmente ricavato dalle alienazioni dei materiali recuperati, saranno a carico del concessionario, che dovrà rimborsarle.

Art. 9

Concessione diritti reali

Al concessionario sono accordati altresì i diritti reali prescritti per occupare ed utilizzare i terreni comunali per il passaggio dell'impianto e delle piste di discesa (dati catastali N.C.E.U. mappali 14849 – 14850 – 14773 – 14774 Comune di Castione della Presolana), per la realizzazione ed il mantenimento in loco delle stazioni ed opere connesse (con esclusione delle superfici destinate ad uso commerciale), nonché per l'installazione di eventuali impianti di innevamento artificiale, fatte salve le eventualmente occorrenti autorizzazioni edilizie e ambientali.

Il concessionario, prima di utilizzare i terreni comunali per le piste di discesa nuove e/o diverse da quelle già esistenti, dovrà ottenere dall'Amministrazione comunale apposita autorizzazione, che potrà essere negata solo per motivi di carattere urbanistico - ambientale o di pericolosità.

Art. 10

Tutela delle piste e manutenzione dei fondi

In ordine all'apertura, all'esercizio, alla gestione e alla cura delle piste, si fa pieno riferimento alle norme regionali vigenti in materia, alle quali il concessionario dovrà ottemperare ed adeguarsi.

Il Comune concedente s'impegna a non consentire l'esecuzione di opere di qualsiasi genere che siano in contrasto o che comunque possono compromettere la sicurezza degli impianti e delle piste esistenti, il cui tracciato sia formalmente individuato e approvato dal Comune.

Il concessionario s'impegna ad eseguire o a far eseguire la manutenzione ordinaria dei fondi interessati dal passaggio dell'impianto e delle piste.

In particolare dovrà essere curata la sistemazione di fossi, canali, siepi, ecc... qualora fossero stati

danneggiati dall'uso per scopo sciistico, dei fondi in parola.

Art. 11

Malleveria verso terzi

Il concessionario si obbliga a tenere sollevate ed indenni l'Amministrazione concedente ed i proprietari dei fondi sui quali passano l'impianto e le piste di discesa, da tutti i danni diretti ed indiretti che possono verificarsi in dipendenza della costruzione ed esercizio degli impianti medesimi di fronte anche alle opposizioni e pretese d'indennizzo da parte dei concessionari od esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, rilevando il Comune e gli Enti stessi da qualunque lite che si possa loro intentare a causa della costruzione e dell'esercizio medesimo.

Il concessionario si obbliga pure a prendere gli accordi con i concessionari di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero essere rimossi o modificati per realizzare o gestire l'impianto sciistico.

Art. 12

Incidenti

Il concessionario assume l'impegno ai sensi di legge di contrarre con un Istituto di Assicurazione tutte le necessarie assicurazioni contro i rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti, alla persona trasportata, al personale ed a terzi.

L'assicurazione sarà contratta per i danni alle persone ed alle cose e copia del relativo contratto dovrà essere depositato presso il Comune all'atto del rilascio dell'atto di concessione, quale condizione del rilascio stesso.

I massimali assicurativi stabiliti nel suddetto contratto assicurativo non dovranno essere inferiori ai seguenti massimali minimi indicizzati secondo ISTAT:

- Euro 2.582.285,00= per catastrofe con il limite di Euro 1.032.914,00= per persona danneggiata
- Euro 258.229,00= per cose ed animali.

La permanenza di detto contratto assicurativo condizione di continuazione nell'esercizio della concessione, onde la sua interruzione o estinzione comporteranno la sospensione della concessione stessa, fino al ripristino della garanzia assicurativa.

Art. 13

Sorveglianza

La sorveglianza sull'esercizio spetta agli Enti preposti nei limiti attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I funzionari appositamente incaricati alla vigilanza avranno libero accesso a tutti gli impianti.

Art. 14

Controversie

La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione o all'applicazione di clausole contenute nella presente concessione che non possono essere in qualche modo risolte direttamente, saranno deferite al Tribunale di Bergamo.

Art. 15

Domicilio legale del concessionario

Il concessionario agli effetti del presente atto elegge il suo domicilio nel luogo indicato nella domanda di concessione.

Egli è tenuto a comunicare ogni variazione della propria sede legale o del proprio domicilio legale, mediante avviso da inviare all'Amministrazione concedente.

Art. 16

Spese di stipulazione e registrazione

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente atto ed il successivo atto di concessione saranno indistintamente tutte a carico del concessionario.


Per accettazione:


Il Concessionario

AP\concessione17a_def

Mappa catastale di Castione Della Presolana


Scala: 1:4318






Mappa catastale di Castione Della Presolana

Scala: 1:2119



Direzione Provinciale di Bergamo Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore ANTONINO LUCIDO

Vis. tel. esente per fini istituzionali




N=5086400

E=1584100

1 Particella: 14774

Comune: CASTIGLIONE D'ADDA
 Foglio: 921
 Scala originale: 1:2000
 Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
 29-Ago-2017 14:45
 Prol. n. 1179120/2017




N=5085800


E=1584100

I Particella: 14852

Mappa catastale di Castione Della Presolana

Scala: 1:2119





SCHEDA TECNICA IMPIANTI RISALITA PRESOLANA

NOME IMPIANTO: Seggiovia biposto "Presolana – Monte Scanapà"
TIPO IMPIANTO: Seggiovia biposto Meb
DITTA COSTRUTTRICE: Meb Impianti S.r.l. – Via A.Locatelli n°52 24020 Fiorano (Bg)
ANNO DI COSTRUZIONE: 2002
QUOTA s.l.m. STAZIONE A VALLE: Stazione motrice- tenditrice mt.1265,45
QUOTA s.l.m. STAZIONE A MONTE: Stazione di rinvio mt.1624,95
LUNGHEZZA ORIZZONTALE: 938,15 mt.
LUNGHEZZA SVILUPPATA: 1016,20 mt.
DISLIVELLO: 359,50 mt.
PENDENZA MEDIA: 38,32 %
PORTATA ORARIA: 1197 P/h
DURATA PERCORSO: 6' 47"
NUNERO TOTALE SOSTEGNI: 16
NUNERO SOSTEGNI APPOGGIO: 10
NUNERO SOSTEGNI RITENUTA: 6
NUNERO SOSTEGNI APPOGGIO E RITENUTA: 0
DIAMETRO DEI RULLI: 360 mm.
DIAMETRO PULEGGIA MOTRICE: 3,90 mt.
DIAMETRO PULEGGIA RINVIO: 3,90 mt.
INTERVIA DI LINEA: 3,90 mt.
NUMERO TOTALE DEI VEICOLI: 136 veicoli biposto
EQUIDISTANZA MINIMA TRA I VEICOLI: 15,04 mt.
VELOCITA' DI ESERCIZIO CON MOTORE PRINCIPALE: 2,50 M/S
VELOCITA' DI ESERCIZIO CON MOTORE DI RECUPERO: 0,80 M/S
POTENZA ASSORBITA MOTORE PRINCIPALE: 257 KW a 1320 g/1'
POTENZA ASSORBITA MOTORE RECUPERO: 118 KW a 2400 g/1'
DIAMETRO DELLA FUNE PORTANTE – TRAENTE: 36 mm.
DIAMETRO DELLA FUNE TENDITRICE: tenditrice idraulica
VALORE NOMINALE DEL DISPOSITIVO DI TENSIONE: 260 kN
SENSO DI ROTAZIONE: orario
COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI: Cavo multipolare aereo